

# COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

# Ordinanza N. 69 del 10/08/2020

PROPOSTA N.ro 83 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Disciplina temporanea della sosta dei veicoli in Viale Torre Costiera per lavori di rifacimento/adeguamento/messa a norma della segnaletica stradale (determinazione di affidamento n. 72/2020): divieto di sosta con rimozione da ore 07 a ore 18.

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE – CAPO SETTORE 4°

**Premesso che** con determinazione n. 72 del 27/07/2020, che qui viene integralmente richiamata, si procedeva a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa e segnaletica stradale e in Viale Torre Costiera e si affidava all'operatore economico Thermade s.r.l. con sede in Via Vincenzo Ranalli 7/D a Città Sant'Angelo (PE) – P.IVA 01963610686 – la fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa e segnaletica stradale e in Viale Torre Costiera;

dato atto che l'operatore economico comunicava per le vie brevi l'effettuazione dei lavori a partire da martedì 11/08/2020 e formulava istanza per l'istituzione in Viale Torre Costiera di un divieto di sosta temporaneo con rimozione dei veicoli, tutti i giorni, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, a partire da martedì 11/08/2020 e fino alla conclusione dei lavori di sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

**ritenuto necessario ed urgente** adottare in tal senso un'ordinanza resa ai sensi del vigente Codice della Strada, così da garantire la pronta esecuzione dei tutti i lavori;

visti: il Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. e ii.); il Regolamento di Esecuzione ed attuazione al Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss. mm. e ii.); il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 14 giugno 1989, n. 236; la Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000);

**richiamati** in particolare gli articoli 6, 7, 37, 38, 39, 40 e 45 del Codice della Strada; **visto** il vigente D. Lgs. 267/2000;

**acclarata** la propria competenza stante il decreto n. 01 del 03/01/2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Settore 4° Polizia Municipale; **informato** il Sig. Sindaco;

# **ORDINA**

- a partire dalle ore 07:00 di martedì 11 agosto 2020 e fino alla conclusione dei lavori di sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, per tutti i giorni e nelle ore dalle 07:00 alle 18:00:
  - 1. l'istituzione in Viale Torre Costiera del divieto di sosta temporanea con rimozione, nei tratti sottoposti ai lavori di rifacimento/adeguamento/messa a norma della segnaletica stradale di cui alla determinazione di affidamento n. 72/2020. A tal fine, la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori dovrà predisporre adeguata segnaletica provvisoria di cantiere, indicante il divieto di cui sopra.

### DISPONE

- 1) che questa Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune;
- 2) che essa sia resa nota alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito web comunale dedicato alla trasparenza amministrativa;
- 3) che copia di questa ordinanza sia trasmessa al Capo Settore 3° e all'impresa esecutrice dei lavori;

4) che l'impresa esecutrice comunichi la conclusione dei lavori al sottoscritto ed al Capo Settore 3° al fine di adottare apposita ordinanza che renda operativo il nuovo assetto dell'intero tratto di Viale Torre Costiera.

#### AVVERTE

che la violazione di quanto stabilito con questa ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente D. Lgs. 285/1992 - Codice della Strada - e delle ulteriori sanzioni previste dalle vigenti leggi penali ed amministrative.

#### **INFORMA**

- 1. ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento per questo provvedimento è il Capo Settore 4° Comandante della Polizia Locale;
- 2. che contro questa ordinanza può essere proposto:
  - a. ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- b. ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Città Sant'Angelo, lì 10/08/2020

Il Comandante della Polizia Locale Dott. MARZUOLI LUCA<sup>i</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Comandante della Polizia Locale Dott. MARZUOLI LUCA , il 10/08/2020